

L'anno duemilaundici il giorno diciannove del mese di dicembre, presso la Sede del Tar Puglia Bari alla P.zza Massari 6, si procede alla verifica del quorum necessario a rendere valida l'Assemblea straordinaria regolarmente convocata dal Consiglio Direttivo della Camera Amministrativa Distrettuale degli avvocati di Bari il 30 novembre (in terza convocazione), previo invio della convocazione via mail a tutti i Soci ed affissione della stessa nella bacheca del Tar di Bari, per discutere il seguente ordine del giorno:

- *Modifiche allo Statuto.*

Alle ore 9,30 in prima convocazione nessuno è comparso, ad eccezione del Segretario che redige il presente verbale.

In seconda convocazione alle ore 10,30, sono presenti i Consiglieri:

Sigg.ri

Avv. Fulvio Mastroviti - Presidente

Avv. Giuseppe Macchione - Segretario;

Avv. Augusto Farnelli - Tesoriere;

Avv. Emilio Toma;

Avv. Antonella Molfetta;

Avv. Annalisa Agostinacchio;

Avv. Francesco Caputi Iambrenghi;

in totale n. 31 Soci su 115 iscritti (ore 11,00).

Preso atto della maggioranza necessaria in terza convocazione (cinque presenze) l'Assemblea straordinaria può deliberare sulla proposta alle modifiche statutarie.

Il Presidente Mastroviti illustra ai presenti le ragioni di una proposta di modifica dello Statuto e le principali e più rilevanti novità e provvede alla lettura di ciascun articolo.

Art. 1: dopo la lettura si pone in votazione. E' approvato il seguente testo all'unanimità:

- Art. 1 -
DENOMINAZIONE

È costituita l'Associazione denominata "CAMERA AMMINISTRATIVA DISTRETTUALE DEGLI AVVOCATI DI BARI".

Art. 2: dopo la lettura si pone in votazione. E'approvato il seguente testo all'unanimità:

- Art. 2 -
SEDE

La Camera Amministrativa ha sede in Bari.

Art. 3: dopo la lettura si pone in votazione. E'approvato il seguente testo all'unanimità:

- Art. 3 -
OGGETTO

La Camera Amministrativa non ha finalità di lucro e svolge la sua azione per la tutela della posizione e degli interessi dell'Avvocato Amministrativista nei confronti degli Organi di Giustizia Amministrativa, delle *pubbliche Amministrazioni* e delle altre Associazioni Forensi, onde assumere tutte le più idonee ed opportune iniziative per assicurare e rendere effettiva la rappresentanza di detti interessi nelle sedi istituzionali *giurisdizionali* ed associative. *L'Associazione, inoltre, promuove iniziative atte a sviluppare il senso di responsabilità, l'amore per lo studio, la continua ricerca della professionalità nonché il rigoroso rispetto dell'etica e dei principi di solidarietà professionale, ivi incluso il principio della parità di genere.*

In particolare persegue:

- a) il costruttivo confronto con gli Organi della Giustizia Amministrativa e con le *pubbliche Amministrazioni nonché con le Istituzioni nazionali ed europee*, anche per quanto attiene gli aspetti organizzativi dell'attività professionale, in linea con i principi ispiratori della *disciplina* del procedimento amministrativo e del processo amministrativo;
- b) il dialogo con tutti gli Organismi del settore amministrativo sulle principali problematiche, nonché con le altre Organizzazioni Forensi;
- c) la formazione *continua*, l'aggiornamento e lo sviluppo professionale specialistico degli iscritti, anche tramite l'organizzazione di corsi *accreditati* di qualificazione, mirando alla valorizzazione della figura dell'Avvocato Amministrativista e della sua specifica professionalità;
- d) le iniziative di studio, di ricerca, editoriali, di dibattito sulle tematiche di carattere amministrativo *anche* attraverso l'organizzazione di convegni, seminari, tavole rotonde, pubblicazioni, ecc...:

- e) lo svolgimento di ogni altra attività ritenuta utile al raggiungimento dei fini istituzionali della Camera *e a rafforzare la coscienza associativa degli avvocati onde renderli partecipi collettivamente della difesa dei loro interessi.*

Art. 4: dopo la lettura si pone in votazione. E'approvato il seguente testo all'unanimità:

- Art. 4 -
DURATA

La Camera Amministrativa ha durata indeterminata ma può sciogliersi in ogni momento per volontà dell'assemblea straordinaria degli associati o per altre ragioni stabilite dal presente Statuto o dalla legge.

L'esercizio finanziario ha durata annuale a partire dal primo gennaio al trentuno dicembre.

Art. 5: dopo la lettura si pone in votazione. Approvato all'unanimità.

- Art. 5 -
AUTONOMIA

La Camera ha carattere apolitico e apartitico ed opera in piena autonomia ed indipendenza da qualsiasi Ente, Associazione o potere pubblico o privato.

Art. 6: dopo la lettura si pone in votazione, E'approvato il seguente testo all'unanimità:

- Art. 6 -
SOCI

Possono aderire alla Camera, in qualità di soci, tutti gli avvocati iscritti negli Albi degli Ordini Forensi con sede nel Distretto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -sede di Bari- che esercitano la professione con specifico riferimento al diritto amministrativo e cioè con riconosciuta, acclarata e preminente scelta professionale in tale settore, tenuto conto particolarmente degli incarichi professionali ricevuti da soggetti privati.

Possono aderire altresì gli avvocati degli uffici legali degli Enti Pubblici, iscritti negli appositi elenchi speciali, *che esercitano attività forense prevalentemente davanti agli Organi della Giustizia Amministrativa.*

L'adesione alla Camera amministrativa è incompatibile con l'iscrizione a Camere professionali relative prevalentemente ad altri settori del diritto.

Art. 7: dopo la lettura si pone in votazione, E'approvato il seguente testo all'unanimità:

- Art. 7 -

FONDO CAMERALE

Il Fondo camerale è costituito:

- a) dalle quote associative determinate ogni anno dal Consiglio Direttivo e dai beni con esse acquistati;
- b) dai beni, contributi e provvidenze da chiunque versati o conferiti alla Camera, purché nel rispetto della legge.

In caso di scioglimento, il fondo sarà devoluto, secondo delibera assembleare, in favore di Enti o Associazioni che perseguono scopi analoghi a quelli della Camera.

Art. 8: dopo la lettura si pone in votazione. E'approvato il seguente testo all'unanimità:

- Art. 8 -

ORGANI

Sono organi della Camera:

- a) il Presidente;
- b) l'Assemblea generale dei soci;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Probiviri;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Nessuna delle relative cariche è retribuita.

Art. 9: dopo la lettura si pone in votazione. E'approvato il seguente testo all'unanimità:

- Art. 9 -

PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente la Camera, ha potere di firma per essa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, curando l'attuazione delle *relative* deliberazioni senza autonomia decisionale, *presiede l'Assemblea dei soci*.



Nei casi di particolare urgenza il Presidente, nell'ambito dell'ordinaria amministrazione, può decidere autonomamente, salvo ratifica del Consiglio Direttivo.

Il Presidente entro 60 gg dalla ricezione trasmette al Collegio dei Probiviri le domande di ammissione alla Associazione.

Art.10: dopo la lettura si pone in votazione. E'approvato il seguente testo all'unanimità:

- Art. 10 -

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'Assemblea Generale, ordinaria e straordinaria, è costituita da tutti i soci in regola col pagamento dei contributi e si tiene presso la sede della Camera o in altra sede anche temporanea.

L'Assemblea degli iscritti è convocata dal Consiglio Direttivo, in via ordinaria, almeno una volta l'anno e, in via straordinaria, ogni qual volta lo ritenga opportuno; inoltre, quando almeno un quinto degli iscritti ne faccia richiesta al Presidente formulando l'ordine del giorno.

L'Assemblea è convocata con l'ordine del giorno mediante avviso individuale *da diramarsi anche mediante telefax o posta elettronica*, almeno dieci giorni prima, salvi i casi di eccezionale urgenza. In quest'ultima ipotesi, la convocazione potrà essere attivata anche mediante affissione di appositi avvisi presso la sede della Camera o degli Uffici Giudiziari; in questo caso il termine è ridotto a *tre* giorni.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti.

Ogni associato ha diritto a un voto.

L'associato può farsi rappresentare anche per delega da altro socio, ma ogni associato non può riceverne più di due. Le deleghe non possono essere conferite a componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria delibera:

- a) l'approvazione *del rendiconto*;
- b) la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Consiglio dei Revisori dei Conti;
- c) su ogni altro argomento non espressamente riservato all'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, *l'approvazione di regolamenti*;
- b) lo scioglimento della Camera e la destinazione dell'eventuale fondo di cui all'art. 7 co. 2..

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno *due terzi* degli associati e, in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati; in entrambi i casi delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nell'ipotesi che sia nella prima che nella seconda convocazione non si raggiungano le maggioranze richieste si procederà, questa volta solo nelle forme di convocazione ordinaria, a indire una terza assemblea che potrà costituirsi e deliberare con la presenza di almeno *dieci* associati.

Art.11: dopo la lettura della proposta del Direttivo - nonché della proposta della Collega Roselli (spedita via mail) di valutare se elevare il numero dei componenti anche nel rispetto del principio della parità di genere - si pone in votazione, previo dibattito articolato sulla interpretazione relativa alla applicazione della nuova norma al Direttivo in carica. E' approvato all'unanimità il seguente testo:

- Art. 11 -

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, dei quali non più di uno iscritto negli appositi elenchi speciali di cui all'art. 6, 2° comma.

Il Consiglio Direttivo è eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea ordinaria e dura in carica per tre anni.

Sono eleggibili a componente del Consiglio Direttivo tutti gli iscritti all'associazione *salvo quanto previsto al comma precedente e ferme restando le incompatibilità previste dal presente statuto.*

Sono ineleggibili gli iscritti che hanno rivestito la carica di componente del Consiglio direttivo per due mandati consecutivi. Detta causa di ineleggibilità cessa con il decorso del mandato immediatamente successivo, e si rinnova ogni volta che si verificano le sue condizioni di operatività.

In sede di votazione ogni elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore a cinque.

La prima seduta del Consiglio Direttivo successiva all'elezione è convocata entro otto giorni dal Consigliere più suffragato o, a parità di voti, da quello più anziano d'età.

Il Consiglio Direttivo, *nella sua prima seduta*, elegge *al suo interno* il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo in particolare:

- a) decide la convocazione delle Assemblee;
- b) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- c) esercita ogni attività e promuove ogni iniziativa secondo i fini della Camera;
- d) delibera, con votazione segreta, sulle domande di ammissione alla Camera, previo parere del Collegio dei Probiviri;
- e) amministra il patrimonio camerale e redige il *rendiconto* di esercizio;
- f) determina la quota associativa annua.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le sedute del Consiglio sono convocate almeno una volta ogni tre mesi dal Presidente *di sua iniziativa* o su richiesta di almeno tre membri del Consiglio stesso, ovvero di almeno un quinto degli associati, comunque con comunicazione *individuale anche a mezzo telefax o posta elettronica da inviarsi* almeno cinque giorni prima dell'adunanza. Il Consiglio può deliberare senza formalità di convocazione qualora sia integralmente costituito.

Nelle iniziative che impegnano verso l'esterno l'immagine della Camera e dei suoi iscritti il Consiglio Direttivo provvede previa deliberazione dell'Assemblea ordinaria, da convocarsi - ove occorra - anche in via d'urgenza. La disposizione può essere derogata nei casi di improcrastinabile urgenza e previa obbligatoria informazione ai soci sulla specifica proposta con tutti i mezzi di comunicazione disponibili. Le suddette iniziative, che non eccedano l'ordinaria amministrazione o riguardino l'organizzazione di iniziative di studio, ricerca e formazione sono invece espressamente escluse dall'ambito di applicazione della presente norma.

Le sedute si terranno presso la sede della Camera o diversa sede da indicarsi.

In caso di dimissioni, morte o altro impedimento all'esercizio della carica di uno o più componenti, il Consiglio Direttivo *convoca per la surrogazione l'Assemblea ordinaria degli associati da tenersi entro un mese dal verificarsi della vacanza.*

Art.12: dopo la lettura si pone in votazione. E'approvato il seguente testo all'unanimità:

- Art. 12 -
SEGRETARIO

Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, redige i verbali *delle sedute del Consiglio e dell'Assemblea* curandone la tenuta *in appositi registri.*

Art.13: dopo la lettura si pone in votazione. E'approvato il seguente testo all'unanimità:

- Art. 13 -
TESORIERE

Il Tesoriere della Camera tiene i registri *contabili*, provvede agli incassi, esegue i pagamenti relativi alla ordinaria amministrazione, nonché quelli deliberati, redige e sottoscrive il rendiconto e tiene la cassa dell'Associazione.

Art.14: dopo la lettura si pone in votazione. E'approvato il seguente testo all'unanimità:

- Art. 14 -
COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, eletti, con voto limitato ad una preferenza, dall'Assemblea tra gli associati che non rivestono altre cariche e che siano iscritti all'albo degli Avvocati patrocinanti dinanzi alla Magistrature Superiori; dura in carica fino al rinnovo del Consiglio Direttivo.

Il Collegio esprime, *a maggioranza e* con votazione segreta, parere sulle domande di ammissione dei soci. Decorsi *60* giorni dalla richiesta *senza che il parere sia stato reso, il Consiglio Direttivo provvederà sull'ammissione.*

Il Collegio giudica quale arbitro irrituale, senza formalità di procedura, nel rispetto della imparzialità e del diritto alla difesa: a) su controversie tra gli associati; b) su questioni relative alla interpretazione ed applicazione del presente Statuto; c) su quelle questioni di cui viene investito dal Consiglio Direttivo in merito alla eventuale esclusione di un associato.

Art.15: dopo la lettura si pone in votazione. E'approvato il seguente testo all'unanimità:

Art. 15
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea; è composto da tre membri, scelti tra gli associati che non rivestono altre cariche ed eletti con voto limitato ad una preferenza; *resta* in carica fino al rinnovo del Consiglio Direttivo.

Il Presidente viene eletto al suo interno dai componenti così nominati.

I Revisori controllano l'amministrazione della Camera, accertano la regolare tenuta della contabilità e redigono la relazione *al rendiconto* da presentare all'Assemblea.

Art.16: dopo la lettura si pone in votazione. E'approvato il seguente testo all'unanimità:

Art. 16
PERDITA DELLA QUALITÀ DI ISCRITTO

La qualità di iscritto si perde per morte, recesso o per esclusione.

L'iscritto può recedere in ogni momento dalla Camera, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con raccomandata a.r. e l'efficacia del suo recesso decorrerà dal momento in cui la comunicazione sarà pervenuta al destinatario.

L'esclusione dell'iscritto è deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, nel rispetto dell'art. 14, per mancato pagamento dei contributi dovuti, previa diffida, *ovvero per acclarata inosservanza delle deliberazioni assunte dall'Assemblea nell'interesse degli associati.*

In caso di perdita della qualità di iscritto, nulla è dovuto all'associato o ai suoi eredi per le quote versate.

Art.17: dopo la lettura si pone in votazione. E'approvato il seguente testo all'unanimità:

Art. 17
ARBITRATO

Sulle controversie tra gli associati e la Camera Amministrativa, ivi comprese quelle derivanti da esclusioni deliberate dalla Camera e fatte salve le questioni di competenza del Collegio dei Probiviri di cui all'art. 14, dovrà pronunciarsi un Collegio Arbitrale libero compositore che giudicherà "pro bono et aequo" senza formalità di procedura.

Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre avvocati, anche esterni alla Camera, uno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dai primi; in caso di disaccordo, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bari nominerà un avvocato quale Presidente del Collegio.

La decisione dovrà essere adottata e comunicata alle parti entro sessanta giorni dalla nomina del Presidente.

Art.18: dopo la lettura si pone in votazione. E'approvato il seguente testo all'unanimità:

Art. 18
RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, sono applicabili le vigenti disposizioni di legge in materia di associazioni non riconosciute


Il testo dello Statuto approvato oggi è quello in verde (in grassetto le modifiche). Il Presidente ricorda al Segretario le incombenze relative alla legalizzazione della modifica statutaria tramite Notaio.

Alle ore 13,19 la seduta viene sciolta.



Avv. Fulvio Mastroviti - Presidente

Avv. Giuseppe Macchione - Segretario

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Fulvio Mastroviti, positioned to the right of the text.A small, handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.